

## CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

**Sentenza n. 600 del 19/01/2000**

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 21.7.1991 i sig.ri C. V. + 39 dipendenti dell'A., collocati a riposo tra il 1986 ed il 1990, convenivano in giudizio, dinanzi al Pretore del Lavoro di Roma, l'Azienda, per ottenere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali per ritardato pagamento della indennità di fine rapporto.

Il Pretore, con sentenza del 6.5.1999, accoglieva la domanda.

Avverso la predetta decisione l'Azienda proponeva appello lamentando che i diritti accessori sul T.F.R., pagato in ritardo, sono dovuti dal 30° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, atteso l'incolpevole ritardo nella liquidazione delle spettanze.

Deduceva, altresì, che erroneamente erano stati attribuiti interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme già richieste in giudizio dai dipendenti a tale titolo.

Gli appellati, costituitisi, concludevano per il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31.7.1996, rigettava l'appello.

I giudici, quanto al primo motivo, affermavano che il diritto al T.F.R. matura per il dipendente al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che da tale evento decorrono interessi e rivalutazione indipendentemente dai problemi organizzativi relativi al disbrigo delle pratiche.

Che non era applicabile il disposto dell'art. 1183 C.C., facendo riferimento la previsione normativa alla obbligazione priva del termine per la esecuzione, e non già a quella sorta, con il rapporto di lavoro, con un termine di esecuzione alla prestazione ampiamente prefissato.

Quanto al secondo motivo, rilevavano che sulle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazioni per il ritardo nel pagamento del T.F.R. dovevano essere calcolati ulteriori interessi e rivalutazione, con decorrenza dal momento in cui queste dovevano essere versate al singolo dipendente, fino al saldo.

Aggiungevano che la ipotesi in oggetto non era assimilabile all'istituto dall'anatocismo, ma al perdurante ritardo nella esecuzione della obbligazione (relativa al pagamento di interessi e rivalutazione), che, secondo i principi generali, produce danno economico al creditore.

Per la cassazione di tale sentenza l'A. ha proposto ricorso sorretto da tre motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 22.10.36 L. 724 del 23.12.94, dell'art. 16 co. 6 legge 412/91 e degli artt. 1224 c.c. e 429 c.p.c.; omessa valutazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c."

Assume che in base al disposto dell'art. 22 c. 36° L. 724/94 è stato esteso il divieto del cumulo tra interessi legali e rivalutazione - già proprio dei crediti previdenziali - a tutti gli emolumenti di natura retributiva spettanti a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati.

Risultava, quindi, preclusa al giudice l'applicazione del cumulo ex art. 429 c.p.c. ed il lavoratore avrebbe dovuto, ex art. 1224 c.c., fornire la prova del maggior danno da svalutazione per tardivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

La doglianza è inammissibile.

Benvero, la società ricorrente, sulla questione del cumulo tra interessi legali e svalutazione, non aveva proposto alcuna censura con l'atto di appello;

d'altra parte, non può essere invocata per la prima volta nel giudizio di legittimità l'applicazione di una legge intervenuta, come nel caso di specie, dopo la sentenza di primo grado, ma anteriormente alla proposizione dell'appello, senza che in proposito la suddetta sentenza sia stata investita di alcuna censura, dovendosi ritenere sul punto formato il "giudicato" e non potendo i motivi del ricorso per cassazione investire questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio di secondo grado. (Cass. L. 10446/96).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 1183 e 1175 c.c. - art. 360 n. 3 c.p.c. omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - art. 360 n. 5 c.p.c.".

Sostiene che l'art. 1183 c.c. riconosce il potere di stabilire il tempo dell'adempimento, anche in casi in cui la prestazione sia immediatamente esigibile, quando per la natura della prestazione stessa e per il modo della esecuzione sia necessario avere un termine - la corresponsione del T.F.R. necessita di una serie di attività propedeutiche, comporta l'applicazione del tasso di rivalutazione in base agli incrementi dell'indice ISTAT; l'Azienda, inoltre, per la determinazione di stipendi ed indennità è assoggettata a procedure di carattere amministrativo.

Doveva, quindi, essere riconosciuto al datore di lavoro un termine di 30 giorni per liquidare le spettanze all'ex dipendente, avuto riguardo anche all'obbligo, per quest'ultimo, di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., in considerazione delle reali difficoltà del debitore per il pagamento immediato.

La doglianza non è fondata.

Come correttamente affermato dai giudici di merito il diritto al T.F.R. matura per il dipendente al momento del suo collocamento a riposo, che, in quanto prevedibile, consente al datore di lavoro di approntare, anticipatamente, il disbrigo della relativa pratica di liquidazione.

D'altra parte, l'obbligazione del datore di lavoro per tale erogazione decorre dal momento della cessazione del rapporto, verificandosi alla scadenza le condizioni di responsabilità che comportano, in caso di anteriorità all'entrata in vigore della legge n. 412/91, l'obbligo del debitore di lavoro di corrispondere le somme capitali maggiorate di rivalutazione ed interessi. (Cass. n. 11807/93).

Quanto, poi, all'applicabilità dell'art. 1183, 1° comma, 2a parte, c.c., va osservato che la previsione legislativa, prospettata dalla ricorrente, fa pur sempre riferimento alla obbligazione in cui non è determinato il tempo dell'adempimento, ipotesi che, come innanzi si è detto, non ricorre per la obbligazione al pagamento del T.F.R. in quanto assunta in costanza del rapporto di lavoro, con termine ampiamente prefissato.

Infine, il c.d. "spatium deliberandi" accordato agli Enti erogatori di prestazioni assistenziali e previdenziali risponde alla evidente esigenza di istruire la pratica amministrativa quando la prestazione viene erogata a seguito di domanda dell'interessato.

Per la erogazione del T.F.R. non vi è invece, previsione di domanda del lavoratore, perché, come già si è detto, il datore di lavoro conosce in anticipo il tempo dell'adempimento, e per questa ragione, non può ravvisarsi neppure, una violazione dell'obbligo di correttezza e buona fede, ex art. 1175 c.c., da parte del lavoratore, inteso come rispetto di un reale disagio del debitore per l'adempimento immediato.

Si può quindi, concludere sul punto osservandosi che il Tribunale ha correttamente applicato i principi ordinamentali in materia di adempimento della obbligazione, sicché non è dato riscontrare i vizi motivazionali dedotti con il ricorso per cassazione.

Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 429 c.p.c., 1224, e 1283 C.C. - art. 360 n. 3 c.p.c.: illogica motivazione su un punto decisivo della controversia - art. 360 n. 5 c.p.c.".

Rileva che il Tribunale ha condannato "contra ius" l'A. al pagamento di ulteriori interessi e rivalutazione sulle somme già liquidate dal Pretore a titolo di interessi legali e svalutazione monetaria.

I giudici, infatti, non avrebbero tenuto conto del generale principio del divieto dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. e del fatto che il credito originario di lavoro è tutelato, quanto al suo potere di acquisto con la previsione della erogazione aggiuntiva di interessi e rivalutazione monetaria.

La doglianza è inammissibile.

Invero il tribunale aveva condannato l'Azienda al pagamento degli interessi e della svalutazione per ritardato pagamento del T.F.R.; sul punto, quella decisione è stata confermata in grado di appello anche se è vero che i

giudici del gravame hanno ipotizzato (ma solo ipotizzato) la compatibilità del pagamento di "ulteriori" interessi e rivalutazione sulle somme già liquidate a tale titolo.

Benvero, in applicazione del generale principio secondo cui presupposto necessario dell'interesse e ricorrere è la soccombenza, deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso in oggetto non potendosi configurare (allo stato delle cose) alcun concreto pregiudizio per l'A. dalla decisione impugnata.

Al rigetto del ricorso, segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in L. ....., oltre Lire ..... per onorario difensivo.